

Decisione n. 2 del 3 Gennaio 2023

OGGETTO: Richiesta di riesame ex art. 25 L. 241/90 Sig. (*Omissis*) c/o Comune di (*Omissis*) (202215646)

### **IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE**

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare il capo V, contenente disposizioni sull'accesso ai documenti amministrativi (cosiddetto accesso documentale);

VISTA la nota del 21.11.2022 integrata con successiva del 30.11.22 con la quale il Sig. (*Omissis*) si è rivolto al Difensore Civico Regionale per chiedere il riesame ai sensi dell'art. 25 della L.241/90, del denegato accesso opposto dal Comune di (*Omissis*) limitatamente all'iscrizione nelle apposite liste di collocamento mirato ex L. 68/99 nonché lo stato di disoccupazione alla data prevista dal bando, del vincitore del concorso pubblico Cat. B3 "Collaboratore amministrativo" riservato alle categorie di cui all'art. 18 c. 2 della L. 68/99;

RILEVATO che il ricorso risulta regolarmente notificato dall'istante all'Amministrazione in argomento;

ACCERTATO che sussistono tutti i requisiti di ammissibilità con riferimento all'ambito di competenza di questa Difesa Civica, alla scadenza dei termini e alla mancata presentazione di ricorso al TAR;



Il Difensore Civico

VISTA la nota prot. n. 1943 ED del 09.12.22 con la quale questa Difesa Civica, prima di esaminare nel merito la questione, ha invitato l'Amministrazione in argomento ad esplicitare, nel termine di 20 giorni, le ragioni ostative al rilascio della documentazione richiesta;

CONSIDERATO che con la medesima nota è stata disposta la sospensione dei termini fissati dalla legge per la decisione per un corrispondente periodo di 20 giorni;

PRESO ATTO che con nota del 20.12.22 integrata con successiva del 28.12.22 (allegate alla presente), il Comune di (*Omissis*) ha rappresentato che il requisito relativo allo stato di disoccupazione non è richiesto dalla normativa per i soggetti appartenenti alla categoria "*vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, alle categorie ad esse equiparate ed alla categoria degli orfani di Rigopiano*" così come specificato nell'art. 2 lettera l del bando;

CONSIDERATO che tale disposizione è stata chiarita dalla Direttiva della Funzione Pubblica n. 1/2019 "*Chiarimenti e linee guida in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette*" che nella sezione terza dettaglia le categorie protette equiparate alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché alla categoria degli orfani di Rigopiano;

TENUTO CONTO che come certificato dal CPI (*Omissis*) con nota del 02.08.22 (allegata alla presente) trasmessa al Comune di (*Omissis*), il vincitore della selezione risulta possedere i requisiti i requisiti previsti dall'art. 18 della L. 68/99 poiché appartenente alla categoria di cui sopra;



Il Difensore Civico

RITENUTO pertanto che, in considerazione dei punti che precedono, l'esame nel merito della richiesta non arrecherebbe alcun vantaggio all'istante, atteso che allo stesso viene trasmessa, unitamente al presente provvedimento, la documentazione oggetto di accesso,

Tutto ciò premesso

### **DECIDE**

- il ricorso avverso il denegato accesso volto ad ottenere la documentazione indicata in premessa è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito di questa Difesa Civica;
- la presente Decisione è comunicata all'istante ed al Comune di (*Omissis*).

**Il Difensore Civico Regionale**

*Avv. Giandonato Morra*

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m. e i.